REGOLAMENTO (CEE) N. 3294/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1986

che fissa il tasso di conversione da applicare per la conversione dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, nel settore del riso, la conversione in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli dei prelievi all'importazione, nonché delle restituzioni all'esportazione provoca deviazioni di traffico negli scambi con i paesi terzi; che, per ovviare a tale situazione, è opportuno applicare un tasso di conversione che rispecchi più fedelmente la realtà economica;

considerando che tra i poteri di cui dispone la Commissione in materia di prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione rientra la competenza di prendere misure derogatorie ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1676/85;

considerando che, per semplificare il lavoro amministrativo, è opportuno determinare i tassi di conversione mediante un coefficiente monetario il cui calcolo e la cui applicazione sono affini a quello conosciuto del calcolo degli importi compensativi monetari;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1676/85, un tasso di conversione agricolo specifico si applica per la conversione in moneta nazionale del prelievo all'importazione, nonché della restituzione all'esportazione nel settore del riso.

2. Il tasso di conversione agricolo specifico è il tasso di conversione agricolo valido per il settore del riso cui si applica un coefficiente monetario.

3. Tuttavia, per quanto concerne gli Stati membri che mantengono le loro monete tra di loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione specifico è uguale al tasso centrale della moneta in questione, cui si applica il coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/86 [3].

Articolo 2

1. Il coefficiente monetario è fissato in funzione dello scarico monetario reale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85.

2. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari, si applicano per quanto di ragione [4].

Articolo 3

1. I tassi di conversione, calcolati sulla base delle disposizioni dell'articolo 1 ed applicabili dalla data da cui decorrono gli effetti del presente regolamento, sono fissati nell'allegato.

Essi sono tuttavia fissati con riserva di una modifica effettuata anteriormente al 3 novembre 1986 in virtù del paragrafo 2.

2. Se la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85 si discosta di almeno un punto da quella presa in considerazione per la fissazione precedente, il coefficiente monetario da applicare ai fini della fissazione dei tassi di conversione di cui all'articolo 1 è modificato dalla Commissione in funzione della modifica di tale scarto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 3 novembre 1986, salvo per le importazioni realizzate utilizzando certificati rilasciati prima del 10 ottobre 1986.

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

[2] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[3] GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8.
[4] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Tasso di conversione agricolo specifico per il riso
(regolamento (CEE) n. 3294/86)

1 ECU	=	47,3307	FB
	=	8,58155	Dkr
	=	2,31728	DM
	=	7,54539	FF
	=	0,839794	£ Irl
	=	2,61094	Hfl
	=	0,808195	£ UK
	=	1 588,67	Lit
	=	155,525	Dra
	=	153,669	Pta